DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

DISCIPLINARE

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 139.000 EURO [per procedure avviate entro il 30 giugno 2023] 1

Lavori di consolidamento delle pendici rocciose e delle mura perimetrali dell'abitato di Papigno – IV stralcio. CUP: F47H21007290002. Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Portale Umbria Acquisti".

CIG 9292912195 CPV: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati.

1. OGGETTO DELL'AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla stessa lettera d'invito, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal COMUNE DI TERNI, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, assistenza, contabilità e coordinamento alla sicurezza inerenti i lavori di cui all'oggetto, come meglio specificato nel presente disciplinare.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 1692 del 23.6.2022 e avverrà con procedura negoziata, previa valutazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, nel prosieguo "L. 120/2020" e successivamente modificato dall'art. 51 del decreto legge 77/2021, convertito nella legge 108/2021, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa[2], ai sensi

[1] In virtù dell'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n°120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n°76, come modificato dal dl 77/2021.

[2] Si potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso solo nel caso di procedure negoziate per l'affidamento di SAI di importo stimato inferiore a 40.000 euro, per i quali il RUP non abbia adottato la procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 31, comma 8 del codice. Ciò, in virtù di quanto disposto dall'art. 95, comma 3 del Codice, che viene fatto salvo anche dalla disciplina transitoria introdotta dalla L. 120/2020 (v. art. 1, comma 3 della stessa L. 120/2020).

dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1").
Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
CIG: 9292912195; CUP: F47H21007290002.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare, sono i seguenti [3]:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	CPV	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO
S.04	Strutture o parti di strutture – consolidamento dei pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse.	71340000-3	0,90	€ 88.661,34
TOTALE				€ 88.661,34

L'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell'importo a base di gara e nel progetto del servizio, allegati al presente documento.

1.1. La durata del servizio è di 90 giorni, dalla data di consegna.

1.2. L'importo a base di gara, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, è pari ad € 70.929,07, per compenso soggetto a ribasso e € 17.732,27 per spese ed oneri non superiori al 25% del compenso non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

1.3. L'appalto è finanziato con fondi dello Stato (Ministero della Transizione Ecologica) erogati tramite la Regione Umbria.

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nell'allegato schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[3] Si ricorda che: 1) ai sensi dell'articolo 8 del DM 17 giugno 2016, *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";* 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E' stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: **dott. Federico Nannurelli** – e-mail federico.nannurelli@comune.terni.it**;** PEC **comune.terni@postacert.umbria.it** **-** tel. **0744.549.570**.

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.terni.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
[Fino alla data di cui all'articolo 29 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 le stazioni appaltanti possono adeguare le clausole che seguono alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata senza obbligo di motivazione] La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. [*Eventuale*] L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *… [indicarne il nome ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile dalla data di pubblicazione fino alla scadenza prevista.

2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche "Portale Umbria Acquisti – Net4market", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle

seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

N.B. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici al decreto n. 148/21, le stazioni appaltanti valutano sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema telematico utilizzato se consentire l'accesso allo stesso anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2.

3. TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO

È adottata la procedura dell'affidamento, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera b) del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 2 del DL 76/2020, convertito nella legge L. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, convertito nella L. 108/2021, in esecuzione ad apposita determina a contrarre sopra richiamata.
L'Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli inseriti nell'elenco dei professionisti della Regione Umbria di cui alla Piattaforma telematica "Portale Umbria Acquisti Net4market", nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell'offerta economica, che sarà comunque negoziata con il RUP, sulla base del corrispettivo calcolato facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice anche costituendo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 3 e 4.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi *(art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78)*.

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
   a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
      a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
      a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti *(studi associati)*, costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
      a.3. nel caso di società di professionisti *(costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice)*, e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
      a.4. nel caso società di ingegneria *(costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice)*:
         a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
         a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
         a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
         a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
   b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
      b.1. professionisti dipendenti;
      b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
   c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), a eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
   d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:
   a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
   b. la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
   c. l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:
      - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
      - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

5.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente.

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f.1) se già costituito;
- che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera-f.2) se da costituire;
- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida.

Sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi *(art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78)*.

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

3) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
   e. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
      a.5. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
      a.6. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti *(studi associati)*, costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
      a.7. nel caso di società di professionisti *(costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice)*, e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
      a.8. nel caso società di ingegneria *(costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice)*:
         a.8.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
         a.8.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
         a.8.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
         a.8.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di

maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

f. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
   b.3. professionisti dipendenti;
   b.4. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
g. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), a eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
h. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
   - tutti i soci in caso di società di persone;
   - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
   - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

4) Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:
   d. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
   e. la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
   f. l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:
      - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
      - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

6.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente.

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;

- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f.1) se già costituito;
- che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera-f.2) se da costituire;
- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida.

Sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) [per professionisti] iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida n. 1 – Cap. II punto 3);
b) [per Società di ingegneria e S.T.P] iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,-comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,

inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA [4]

a) Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'art.83 comma 4 lettera c], dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari a € 3.883,76 [10% dell'importo lavori a cui il servizio si riferisce].
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE [5]

a) **l'avvenuto espletamento**, negli ultimi dieci anni, **di servizi** attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, **per un importo** globale per ogni "ID-Opera" **pari a una volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
S.04	*€ 650.000,00*	*€ 88.661,34*

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:

- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

Si precisa e stabilisce che:

1. per lo svolgimento delle prestazioni si debbono prevedere almeno le seguenti componenti professionali: un ingegnere, un architetto, un geologo, un archeologo e un geometra per i rilievi e per la contabilità dei lavori;

[4] La stazione appaltante, per gli affidamenti di cui al presente disciplinare, può richiedere ai concorrenti il possesso dei requisiti speciali; tale opzione è tuttavia da ritenere facoltativa, per quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del Codice.

[5] La stazione appaltante, per gli affidamenti di cui al presente disciplinare, può richiedere ai concorrenti il possesso dei requisiti speciali; tale opzione è tuttavia da ritenere facoltativa, per quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del Codice.

2. i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
3. con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*".
4. i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
5. verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica [6], del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.
6. ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione [7] e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici *"che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse"*.
7. il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

---

[6] Ovvero il progetto preliminare sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3 del Codice;

[7] Solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art. 154, commi 4 e 5 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano all'uopo le linee guida n. 1 dell'ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche a *"ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati."* Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione.

organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

(Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, per gli affidamenti di SAI di importo stimato inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice avviati prima del 30/06/2023, non sono richieste garanzie provvisorie.) [8]

9. VERSAMENTO ALL'ANAC

Il Versamento all'ANAC non è dovuto quando l'importo stimato del sevizio in affidamento è inferiore a 150.000 euro.
L'operatore economico singolo o associato che intende partecipare alla gara, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i controlli necessari, dovrà presentare il documento attestante l'attribuzione del PassOE rilasciato dall'ANAC in sede di registrazione.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice [9].
La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica	70
Economica	30
TOTALE	**100**

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante

[8] L'art. 1, comma 4 della L. 120/2020 prescrive che *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93"*.

[9] Si potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso solo nel caso di procedure negoziate per l'affidamento di SAI di importo stimato inferiore a 40.000 euro, per i quali il RUP non abbia adottato la procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. Ciò, in virtù di quanto disposto dall'art. 95 comma 3 del codice, che viene fatto salvo anche dalla disciplina transitoria introdotta dalla L. 120/2020 (vedi art. 1, comma 3 della stessa L. 120/2020).

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA**					
	criterio	***punti***	***n.***	***sub-criteri di valutazione***	***punti D***	***punti T***
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n 3 servizi analoghi	30	1.1	0 servizi analoghi	…	0
			1.2	1 servizio analogo	…	15
			1.3	3 servizi analoghi	…	30
				TOTALE PUNTI	**…**	**30**
B	**PUNTEGGIO PREMIALE E BIM**					
1	Uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici previsti dall'art. 23, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 50/2015 (c.d. B.I.M.)	20	1.1	Metodi e strumenti tradizionali	…	0
			1.2	Metodi e strumenti elettronici specifici (c.d. B.I.M.)	…	20
				TOTALE PUNTI	**…**	**20**

B	**CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**					
	criterio	***punti***	***n.***	***sub-criteri di valutazione***	***punti D***	***punti T***
1	Modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con particolare riferimento al metodo e alla capacità organizzativa in materia di gestione delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione evidenziando gli aspetti prestazionali, amministrativi, contabili ecc, di opere simili a quelle oggetto dell'appalto.	20	1.1.	/	20	…
				TOTALE PUNTI	**…**	**20**

10.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: [ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0].
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il coefficiente discrezionale.
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

10.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

C_i	(per $A_i <= A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*
Ai = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*
A_{soglia} = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*
X = *0,80*
A_{max} = *valore del ribasso più conveniente*

10.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **[aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida n. 2, par. VI, n.1]**
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i;*
Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*
.....
Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
Pa = *peso criterio di valutazione a;*
Pb = *peso criterio di valutazione b;*
……
Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

11. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto. I servizi da affidare, elencati sinteticamente, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nell'allegato calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio [vedere tabella di determinazione del corrispettivo, parte integrante della presente lex specialis].

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta telematica deve pervenire,——tramite il Portale disponibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc , entro e non oltre il termine perentorio delle ore **10:00** del 25.7.2022.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno del percorso presente sulla piattaforma "Portale Umbria Acquisti", l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura e inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

a) **Domanda di partecipazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.
   Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
   La domanda dovrà indicare:
   a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
   a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;
b) **DGUE,** Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche; [10]
c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
d) indicazione del professionista *(un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato)* incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
e) nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi dell'articolo 48 del Codice:
   f.1) **se già formalmente costituiti:** copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell'atto costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
   f.2) **se non ancora costituiti:** dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;

---

[10] Nota tratta dal sito web del MIT: "*Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto*".

f.3) **in ogni caso,** per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale [possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione] e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato **da meno di cinque anni all'esercizio della professione** e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del D.M. 263/2016 art. 4 comma 1, *"i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti"*;

f) limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f] del Codice e dell'articolo 12 della Legge 81/2017:

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio [mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)];

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5 quinquies, del Codice, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

h) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

i.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

i.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

l) in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione

di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;

l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

[Art. 89, comma 1 del Codice: *Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.*]

m) PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

o) a pena di esclusione, gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento devono presentare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 6, con allegata la dichiarazione, di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, non richiesta qualora si tratti di concorrente rientrante nelle categorie delle micro, piccole e medie imprese e nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; nel caso in cui la garanzia provvisoria venga

prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del Codice, va allegata idonea documentazione;

p) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
   a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
   b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
   c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
   [Oppure]
   c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
   d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Poiché viene presentato il DGUE, le precedenti dichiarazioni inerenti all'**assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché a**l possesso dei criteri di selezione**, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il DGUE stesso, disponibile nella documentazione di gara in formato elettronico, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 [11].

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE,** dovrà essere compilato come segue:

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative**.
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute**.

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

[11] Vedi nota 6

concorrente.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.
Nel caso di Consorzio di cui all'art. 46, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016, o all'articolo 12 della Legge 81/2017, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica" la seguente documentazione firmata digitalmente:

a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento - **al massimo 3 (tre) servizi illustranti -** mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6] - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita al Capo I del presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. **La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie** [12]. Il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione dal confronto a coppie e l'assegnazione del punteggio "zero" con riferimento al relativo sub-criterio;
b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 10 (dieci) cartelle numerate, estendibili ad un massimo di 15 pagine, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati al paragrafo 8.1 che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico Si specifica che le professionalità minime richieste sono: un architetto data la componente architettonica e paesaggistica, un ingegnere strutturista data la componente tecnica legata alle opere di consolidamento delle zone sottoposte a rischio frana, n. 1 geologo per la componete specialistica legata alla natura principale dell'intervento,1 archeologo, 1 geometra per la parte relativa ai rilievi topografici e per l'assistenza alla direzione dei lavori. In caso di mancanza di tali figure l'offerta presentata non sarà ritenuta conforme e verrà attribuito un punteggio pari a 0 sull'offerta tecnica.
   Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici.
   Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto

[12] In linea con i principi sanciti da ANAC con le Linee guida n. 1 – capitolo V – paragrafo 1, *"… nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opera analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"* come previsto anche al capitolo VI - paragrafo 1.1 - lettera a) delle stesse linee guida.

necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.
La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (*nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice)* ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri *(si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.
Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve presentare l'offerta economica sottoscritta digitalmente, e deve essere costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.
Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

16. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale disponibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del 25.7.2022**.**
Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte telematiche accettate dalla piattaforma entro il termine fissato e con le modalità descritte ai precedenti punti precedenti. Non è ammessa la presentazione con qualunque diverso sistema.
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma.

Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Non saranno ammesse integrazioni all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente disciplinare saranno escluse.
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o tardivo caricamento dell'offerta sulla piattaforma, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

17. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica telematica, presso la Sede della Stazione Appaltante, nel giorno che verrà comunicato a mezzo piattaforma.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di gara esclusivamente i concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di apposita delega scritta, da esibire preventivamente alla commissione di gara.

18. MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno comunicato. La successiva seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche avrà luogo presso la medesima sede il giorno stesso o in altra data che verrà comunicata (o verrà eventualmente aggiornata in altra data nel caso in cui sia necessario procedere in corso di gara con la procedura di soccorso istruttorio).
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e all'apertura della Offerta tecnico-organizzativa, al solo scopo di un controllo formale del corredo documentale prescritto.
Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- effettuare, eventualmente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto 9 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate, a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto nel presente disciplinare.

Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e formule indicate nel presente disciplinare, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari a uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.
I punteggi relativi al criterio di valutazione della tabella dei punteggi saranno comunicati in seduta pubblica. Nella medesima seduta pubblica si procederà all'apertura delle Offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Si provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e a redigere, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio.
All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redigerà la graduatoria e proporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE [13]

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, [esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Umbria.

22. INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso.

24. ALLEGATO N. 1 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO – Capitolato prestazionale.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Inquadramento del servizio – Valutazione ex ante dei fabbisogni, quadro esigenziale – DOCFAP e DIP

Vedere gli elaborati relativi al PFTE;

---

[13] Norme transitorie, nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari presso ANAC, che sarà operativo dopo il 30/06/2023 in base a quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legge 77/2021

Art. 1.3 Oggetto dell'incarico

L'affidamento riguarda:

la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, l'assistenza, contabilità e il coordinamento della sicurezza.
I contenuti delle prestazioni oggetto d'affidamento posto a base di gara sono le seguenti:

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA
- PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO A EVENTUALI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SUL DEFINITIVO AI SENSI DELLA L241/90 E PARTECIPAZIONE ALLA STESSA
- RICHIESTA DEI PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DENOMINATI IN "VIA ORDINARIA" (COMPRESA LA PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA)
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
- DIREZIONE LAVORI
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Importo del servizio valutato ai sensi del D.M. 17/06/2016, pari a complessivi; oltre oneri di cassa ed IVA 22%, come riportato nell'allegato "Calcolo Parcella";

Art. 1.4 Obblighi generali

La Committenza si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

Art. 2.1 Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione

L'incarico relativo alla progettazione dovrà attenersi a quanto segue:

a) La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata.
b) Gli elaborati progettuali, dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all'interno del Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10, in funzione di quanto previsto dal vigente D.Lgs. n.50/2016. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Disciplinare.
c) La progettazione dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato

rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

d) Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare.
e) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.
f) Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare, nelle seguenti modalità:
   - **n. 1 copia dei file definitivi** di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato "doc"/"rtf", disegni in formato "dwg" accompagnati dai relativi stili di stampa in formato "ctb", elaborati contabili in formato aperto word, excel, Pdf);

   - **n. 3 copie cartacee** a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

   - eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della Committenza comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione

g) Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla Committenza secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente Disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
h) L'Incaricato dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza alla Committenza per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
i) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo /esecutivo tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all'autorizzazione dell'opera e dell'attività da insediare presso la struttura ultimata.
j) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto di fattibilità tecnica economica/definitivo/esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Committenza prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di

verifica/validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 2.2 Il progetto definitivo e il progetto esecutivo

I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono:

- **progetto definitivo** nel rispetto degli artt. dal 24 al 32 del vigente D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016
- **progetto esecutivo** nel rispetto degli artt. dal 33 al 43 del vigente D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

Tutte le fasi di progettazione saranno finalizzate alla verifica e collaudabilità.

Dovranno contenere le prestazioni di seguito elencate, l'elenco sotto riportato è da intendersi in modo esplicativo ma non esaustivo:

Rilievi e indagini

L'incaricato dovrà eseguire gli eventuali ulteriori rilievi che riterrà necessari nel corso della progettazione definitiva/esecutiva.

Relazione generale

Per i contenuti si rimanda agli artt. 25 e 34 del D.P.R. 207/10. Tale elaborato dovrà contenere le eventuali motivazioni che abbiano indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare.

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo dovranno contenere, oltre a quanto prescritto agli art. 28 e 36 del D.P.R. 207/10, elaborati che definiscano le fasi costruttive assunte. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti con una definizione tale che nella successiva realizzazione dell'opera non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato univocamente all'interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Gli elaborati dovranno essere redatti su formati ISO216-A con dimensione massima A0.

Gli elaborati grafici esecutivi dovranno essere costituiti:

- dagli elaborati che sviluppano tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione definitiva/esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9 del D.P.R. 207/10;

Il progettista dovrà redigere un quadro sinottico nel quale, per ogni articolo dell'elenco prezzi, venga indicato in quale/i elaborato/i grafico/i tale articolo sia stato descritto.

Calcoli esecutivi

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato univocamente all'interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Il progetto definitivo/esecutivo comprende:

- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti con le relative relazioni di calcolo;
- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Il progettista dovrà redigere un quadro sinottico nel quale, per ogni articolo dell'elenco prezzi, venga indicato in quale/i elaborato/i grafico/i tale articolo sia stato descritto.

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Ogni elemento e ogni lavorazione presenti sugli elaborati grafici, dovranno essere adeguatamente

codificati, richiamati e descritti all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

Censimento, con rilievo, dei sottoservizi presenti presso l'area e presso la pubblica strada volto a eliminare/ridurre disservizi alle strutture preesistenti o pericolo nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione dovrà essere specifico per l'opera realizzata e dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie all'utilizzo e alla manutenzione dell'opera.

Tale elaborato dovrà essere coordinato con le prescrizioni del progetto e le descrizioni contenute all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il piano di manutenzione dovrà essere costituito da:

-il manuale di manutenzione;

-il programma di manutenzione.

Per i contenuti dei singoli elaborati si rimanda all'art. 38 del D.P.R. 207/10.

Piano di sicurezza e di coordinamento e incidenza manodopera

Si rimanda, oltre che all'art. 39 del D.P.R. 207/10 e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, allo specifico capo del presente Disciplinare.

Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo dovrà:

- dettagliare l'aggregazione degli articoli secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. 207/10;
- determinare l'incidenza di spese generali, spese per la gestione della sicurezza e manodopera;

- descrivere puntualmente gli articoli in termini funzionali e prestazionali;
- indicare le norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali;
- indicare, per ciascun materiale soggetto, l'obbligo di marcatura CE e le norme armonizzate di riferimento.

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato univocamente all'interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Le quantità totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Il computo metrico dovrà essere redatto con l'obiettivo di agevolare la successiva contabilizzazione delle opere aggregando, ove possibile, le singole lavorazioni elementari e prevedendo agevoli metodologie di misurazione.

Ciascuna descrizione contrattuale degli articoli contenuti all'interno dell'elenco prezzi dovrà riportare, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE, l'indicazione dell'eventuale obbligatorietà della marcatura CE, la relativa norma armonizzata di riferimento e la modalità di attestazione in sede di esecuzione dei lavori (documentale o con marca sul prodotto). Tale indicazione dovrà essere presente all'interno della descrizione estesa dell'articolo.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, la descrizione dei materiali dovrà essere effettuata in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche non potranno menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica.

Per i prodotti per i quali possa essere ipotizzabile la presenza di formaldeide (pannelli OSB, laminati...) dovranno essere fornite specifiche disposizioni ai sensi del D.M. 10/10/08.

Il computo metrico estimativo dovrà essere unico ed elaborato secondo un unico standard (grafico e informativo) per tutte le lavorazioni specialistiche (edili, strutturali ed impiantistiche) e dovrà essere integrato con gli oneri della sicurezza derivanti dal coordinamento forniti dal Coordinatore della Sicurezza per la progettazione.

Al fine di procedere alla verifica della congruità delle offerte in sede di affidamento delle opere, il progettista dovrà determinare analiticamente inoltre:

- l'ammontare delle spese generali a carico dell'Appaltatore;
- l'ammontare delle spese inerenti la gestione della sicurezza (con esclusione degli oneri derivanti dal coordinamento che dovranno essere determinati in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Coordinatore della Sicurezza per la fase di progettazione);
- l'ammontare della manodopera.

Tali importi dovranno essere determinati con riferimento al singolo articolo e all'importo complessivo dei lavori.

Il quadro economico dell'opera dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto agli artt. 16 e 17 8 del D.P.R. 207/10.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma dovrà essere composto da un diagramma di GANTT che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Al fine di identificare le interferenze e le azioni di coordinamento, il cronoprogramma dovrà essere suddiviso secondo l'impostazione del computo metrico estimativo (categorie generali e specializzate) tenendo conto in particolare che il soggetto esecutore dei lavori non risulta determinabile a priori.

Il cronoprogramma dovrà inoltre presentare l'esplicita indicazione della produzione mensile attesa e dovrà contenere l'individuazione grafica e numerica dei giorni festivi.

Il cronoprogramma dovrà essere redatto in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione.

Dovrà inoltre essere dettagliata una programmazione temporale e spaziale del cantiere al fine di pianificare i traslochi e di mantenere eventualmente attive, durante lo svolgimento dei lavori, alcune attività. Tale pianificazione dovrà figurare all'interno del cronoprogramma.

Elenco dei prezzi unitari, ed eventuali analisi

L'elenco prezzi unitari dovrà essere redatto secondo i criteri previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovrà essere determinato mediante analisi secondo la procedura prevista all'art. 32, c. 2, del D.P.R. 207/10. Il progettista dovrà presentare un elaborato che raccolga le singole schede di analisi (una per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno essere

redatte anche nel caso di accorpamento in un unico articolo di lavorazioni elementari desunte dai prezziari.

Per l'elenco prezzi unitari dovranno essere rispettate le modalità già indicate per il computo metrico estimativo del progetto definitivo/esecutivo.

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Gli elementi e le lavorazioni identificati univocamente sugli elaborati grafici mediante idonea codifica dovranno essere adeguatamente descritti all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.

Al capitolato speciale d'appalto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- elenco contrattuale delle descrizioni dei singoli articoli desunti dall'elenco prezzi unitari;
- elenco del materiale da campionare nel corso dei lavori con riferimento alle normative di riferimento applicabili, alla documentazione di accettabilità e alla marcatura CE;
- specifica procedura contrattuale per l'accettazione dei materiali e la verifica all'ingresso in cantiere;
- indicazione delle prove di laboratorio obbligatorie e facoltative da eseguirsi sui materiali;
- scadenze contrattuali intermedie da concordare con il RUP;
- oneri a carico dell'Appaltatore specifici per il cantiere;

Principi relativi alla progettazione obbligatori nel caso in cui il finanziamento verrà ricondotto ai fondi del PNRR.

1. Il progetto deve essere redatto in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
2. sia garantito che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF.
3. Si faccia riferimento, oltre alle indicazioni di dettaglio in fase di svolgimento dell'incarico, del contenuto delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori relativi al PNRR e la PNC approvate dal CSLLPP che definiscono i contenuti essenziali del progetto di fattibilità tecnica -economica (PFTE) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dei documenti ed elaborati da allegare al medesimo progetto:

Gli obiettivi generali del PFTE sono infatti:

- la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in settori verdi e digitali, nonché l'innovazione e ricerca;
- previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare attraverso al definizione di criteri minimi (CAM);
- previsione dii contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- Previsione di misure per favorire l'inclusione delle micro imprese, piccole e medio imprese nella fase di realizzazione dell'opera;
- Introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti;

Modulistica, relazioni ed elaborati grafici per autorizzazioni e pareri

L'incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni comunque denominate.

Art. 2.3 - Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le attività coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati.

Art. 2.4 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

1. Al fine di:

a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
d) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione Committente;
e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista;

l'Incaricato è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, presso il Settore "Area Gestione del Territorio" alla presenza del RUP. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

2. L'Incaricato è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le

necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

3. L'Incaricato è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'Amministrazione Committente per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

4. L'Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 2.5 - Termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione

1. Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini: Termine complessivo 90 giorni

b) progettazione definitiva: 40 giorni naturali e consecutivi;

c) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 50 giorni naturali e consecutivi;

d) eventuale adeguamento del progetto definitivo e del progetto esecutivo a seguito della relativa verifica/validazione del progetto: 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione.

2. Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente documentate.

3. I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Committenza, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

4. Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all'espletamento di eventuale Conferenza dei Servizi o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati;
- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per la verifica/validazione dei progetti;
- i termini indicati per le progettazioni comprendono i termini connessi all'acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;

- i termini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con gli organi dell'Amministrazione Committente.

5. I termini di cui al comma 1 del presente articolo sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione Committente o ad altra Autorità Pubblica o Ente Privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall'emissione di questo o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento verrà redatta annotazione scritta.

6. Le sospensioni di cui ai commi 4 e 5 non operano qualora:

- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza

Art. 2.7 – Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione

1. La penale da applicare ai soggetti incaricati della progettazione e delle attività a questa connesse è stabilita in misura giornaliera pari all' 1 per mille del corrispettivo professionale.
2. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), la Committenza provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. La penale si applica ad ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a ogni singolo termine di cui all'art. 2.6.
4. La penale trova applicazione, per ogni fase della progettazione secondo l'importo del corrispettivo professionale relativo a tutte le prestazioni direttamente o indirettamente connesse al proprio livello di progettazione e a quelli che lo precedono.
5. Le penali del presente articolo sono cumulabili.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi, per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

1. L'Incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti all'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/10, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

2. La Committenza si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare.

Art. 3.2 - Modalità di svolgimento delle prestazioni richieste

1. L'Incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle prescrizioni contenute all'interno del presente articolo.

2. Dovranno altresì essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle opere.

3. Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprietà al Committente, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato "doc/rtf", disegni in formato "dwg" accompagnati dai relativi stili di stampa in formato "ctb", elaborati contabili in formato aperto "xml");

- n. 2 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato ISO216 A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

4. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della

Committenza comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

5. Nell'ambito dell'incarico dovrà altresì essere effettuata la quantificazione economica analitica:

- dei costi per l'esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta;
- della parte degli oneri generali a carico dell'Impresa da includere nelle singole analisi dei prezzi.

Art. 3.3 - Durata dell'incarico

L'Incaricato si concluderà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

TITOLO 4

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORO E COORDIMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 4.1 – Natura dell'incarico

L'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei lavori stessi e termineranno alla conclusione dei lavori, con la verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa esecutrice (con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli, e manuali di manutenzione), con l'emissione degli atti di contabilità finale con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla-osta, delle autorizzazioni e degli assensi necessari, da parte degli enti preposti nonché con la conclusione, con esito positivo delle attività inerenti il collaudo delle opere.

Art. 4.2 – Eccezioni dell'incarico

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi al progetto definitivo (progetto esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali per i servizi svolti.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere alla realizzazione dell'opera e, quindi, di non affidare la Direzione lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato questa clausola di esecuzione con la presente offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta di risarcimento danni a qualsiasi titolo. Si precisa che qualora per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente, gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Art. 4.3 – Penali

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo relativo alla parte in oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci percento) del corrispettivo professionale della parte oggetto di ritardo.

TITOLO 5

DISCIPLINA PARTICOLARE.

Art. 5.1 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI:

Ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche o varianti al contratto finalizzate a maggiori prestazioni in funzione all'incremento dell'opera e per maggiori performance progettuali. L'incremento delle prestazioni avviene in funzione del progetto per cui si applica l'opzione di cui all'art. 106, co. 1 – lettera a) che consente di utilizzare il ribasso offerto per il finanziamento di prestazioni complementari finalizzate ad adeguare il quadro economico ai diversi livelli progettuali al fine di adeguarlo ai fini prestazionali. L'incarico di direzione dei lavori e della sicurezza, qualora previsto, si adegua all'importo del progetto definitivo.

Nannotelli Federico Dott. in ingegneria
01.07.2022 11:47:51 GMT+01:00

Art. 5.6 Obblighi dell'aggiudicatario prescrizioni per la stipula contrattuale

La stazione appaltante inviterà il soggetto risultato aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà assegnato, quanto segue: − garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto art. 10. L'importo della cauzione definitiva è stabilito dall'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione verrà svincolata ai sensi dall'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016; − qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito, dovrà essere prodotto il relativo atto notarile costitutivo dell'A.T.I. (in originale o copia autentica e registrato al competente Ufficio del Registro) contenente il mandato con rappresentanza al capogruppo e l'indicazione delle parti del servizio che saranno rispettivamente svolte. A norma dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. il contratto (documento di stipula) verrà sottoscritto entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata.

Art. 5.7 Validità della graduatoria

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Entro i termini di validità dell'offerta economica (180 gg.) giorni, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause

(esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui la stazione appaltante avesse necessità di scorrere la graduatoria oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, si richiamano il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le norme del Codice Civile, le Regole del sistema di e-procurement e le eventuali normative in materia. Il Comune di Terni si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per sopraggiunte motivazioni di pubblico interesse.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Terni in occasione della procedura di affidamento

TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel testo in vigore, i dati raccolti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per l o svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dai citati GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.lgs n. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs n. 196/2003. La partecipazione alla presente procedura, equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Federico Nannurelli

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

Sommario

1. OGGETTO DELL'AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 1
2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 3
3. TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO.....5
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 5
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA 8
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA 10
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....13

11. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI.....16
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 24
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 25
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
22. INFORMAZIONI 25
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....25
24. ALLEGATO N. 1 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO – Capitolato prestazionale. 25